



COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.

Importo complessivo del debito:	€ 401,80	
di cui: €	€	per corrispettivi
	€	per interessi
	€ 358.80	per spese legali
	€ 43,00	per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi , in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenza nella quale il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali ma farle seguire alla soccombenza.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 10 aprile 2019

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 181/2019 del 18/03/2019

Soggetto creditore:

Denominazione: Cammeo s.n.c. di D'Elia Marina & C.

Codice fiscale: p.iva 01167310505

Residenza/sede legale: via Cammeo n. 6/8 Pisa

Importo complessivo del debito: € 401,80

di cui:	€ _____	per corrispettivi
	€ _____	per interessi fino al
	€ 358,80	per spese legali
	€ 43,00	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione.

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele Stefanelli



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

VISTA LA SENTENZA N. 181/2019 DEL 18/03/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PISA DOTT. NERI

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

~~IMPUGNAZIONE:~~

PERCHE' IL GDP HA RITENUTO ESSENZIALE UN MERO ERRORE MATERIALE DI TRASCRIZIONE DI UNA NORMA - INOLTRE HA AFFERMATO CHE L'ORDINANZA INGIUNZIONE ERA STATA REDATTA NON CORRETTAMENTE SEGUENDO UNO "SCHEMA" ASTRATTO NON COLLEGATO ALLA CONTESTAZIONE -

☐ EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA, 28/03/2019

Il responsabile dell'istruttoria



Comune di Pisa
POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Contenzioso



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Michele STEFANELLI



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. ANTONIO MUZZI
VIA 1° MAGGIO 44
56025 PONTEDERA
PI

D'ELIA MARIA

IL CAMMEO S.N.C. DI D'ELIA MARIA
CIRINA E C.

COMUNE DI PISA
VIA DEGLI UFFIZI 11
PISA
PI

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **166/2018** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**

Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81 (escluse sanzioni per emiss. assegna vuoto, codice strada e in materia di lavoro e di previdenza)

Giudice: **NERI BRUNO**

Depositata Sentenza Numero: **181/2019**

in data : **18/03/2019**

Parti nel procedimento

Pisa 18/03/2019



Ricorrente Principale

MENOCCHI DAVIDE

Difeso da:

ANTONIO MUZZI

Attore Secondario

D'ELIA MARIA

Difeso da:

Attore Secondario

IL CAMMEO S.N.C. DI D'ELIA MARIA CIRINA E C.

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI PISA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Pisa 18/03/2019



IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGINI

Sent. n. 181/12

del 18/03/19

R.G. n. 166/18

Rep. n. /

Com. n. 1221/19

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. BRUNO NERI ha pronunciato la seguente

Sentenza dep. 18/03/19
PUBBL 18/03/19

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1451/2014 R.G. di questo Ufficio, e promossa

D A

IL CAMMEO s.n.c. di D'ELIA MARIA, p.i. 01167310505, e **MENOCCHI DAVIDE**, c.f. MNCDVD68B07G702Q, ai fini del presente giudizio rappresentati e difesi dall' Avv. Antonio Muzzi, e elettivamente domiciliati presso il medesimo Studio legale in Pontedera, via I Maggio n.44, come da mandato allegato in calce al ricorso,

RICORRENTI

CONTRO

COMUNE DI PISA, p.i. 00341620508, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini del presente giudizio rappresentato e difeso da funzionario delegato ai sensi della legge 689/1981,

CONVENUTO

Conclusioni per la parte ricorrente: come da atto di citazione e note conclusionali.

Conclusioni per la parte convenuta: come da comparsa di costituzione .

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/ 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che “nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente

e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

*

Oggetto del contendere è l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione n.21 del 12.12.2017 del Comune di Pisa, emessa ex art. 18 legge 689/81 a seguito degli scritti difensivi inoltrati avverso il verbale di accertamento della polizia municipale del 30.06.2013.

Con detto verbale gli agenti contestarono al sig. Menocci e alla società Il Cammeo la violazione delle norme di cui agli artt. 87 e 102 co. 4 della L.R.T. n. 28/2005 in materia di commercio, nella fattispecie per non avere esposto i prezzi degli alimenti somministrati (gelati). Avverso il verbale gli interessati inoltrarono scritti difensivi nei quali facevano presente che la violazione contestata faceva riferimento ad altra tipologia di esercizio pubblico, ossia quelli dell'art. 102, e non il proprio esercizio, che è più esattamente tra quelli dell'art. 103. Negli scritti difensivi depositati in atti dal Comune gli agenti danno atto del mero errore formale (art. 102, anziché art. 103), ma nella successiva ordinanza ingiunzione impugnata il Comune di Pisa di nuovo scrive "art. 102" quando ormai era chiaro che gli agenti avevano per errore contestato altra norma.

Il ricorso va accolto.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che non è illegittimo il verbale che riporta errori solo formali purché sia nella sostanza chiara la contestazione. Nella casistica giurisprudenziale si registra che non sono considerati vizi di



legittimità l'indicazione di norma formalmente errata (a fronte di contestazione esatta), di un luogo non esatto della violazione, dell'importo inesatto della sanzione da pagare, e così via. Infatti la giurisprudenza tiene conto che il verbale talvolta viene redatto velocemente e senza consultare i testi di legge, senza la ponderazione e l'approfondimento che invece sono connaturati all'ordinanza-ingiunzione, atto nel quale si compendia l'istruttoria del caso concreto e in cui, secondo la giurisprudenza dominante, si deve rinvenire una motivazione specifica sulla fondatezza o meno della contestazione e sul calcolo della somma da irrogare in applicazione dei criteri generali dell'art. 11 l. 689/81.

In altre parole, in sede di ordinanza ingiunzione, ove la P.A. rilevi un errore formale del verbale, essa ha due possibilità: o annulla il verbale se il vizio è rilevante e non emendabile, oppure deve rettificarlo indicando nel corpo dell'atto ingiuntivo l'elemento *corretto* della contestazione (qui ad esempio era da indicare "art. 103") che sostituisca quello inesatto, ed in particolare indicare la norma pertinente e corretta, non già la norma palesemente errata. Ciò non è stato fatto, anzi per il vero l'ordinanza, oltre che redatta non correttamente, appare seguire un mero "schema" del tutto astratto che riporta frasi stereotipe non collegate alla contestazione specifica su cui doveva decidere, ad esempio nulla viene detto in ordine al calcolo in concreto della somma da irrogare in applicazione dei criteri generali dell'art. 11 l. 689/81 (è grave il fatto ? c'è recidiva ? le condizioni economiche del trasgressore?), che viene solo menzionato con locuzione di stile. Non si spiega altrimenti la mancanza di un minimo accenno alle controdeduzioni degli agenti che ammettono l'errore formale commesso (art.102, anziché art.103), il quale però andava corretto e non ribadito.

Da tale carenza istruttoria discende l'illegittimità dell'ordinanza.

Le spese seguono la soccombenza.



P.Q.M.


Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza impugnata;
condanna il Comune di Pisa alle spese di giudizio, che sono liquidate in euro
300,00 oltre accessori di legge e rimborso c.u.

Così deciso in Pisa il 18 marzo 2019

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri

Depositata in cancelleria il



Dr. ALESSANDRO MAGGINI

